Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. **2363.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — Il comma ottavo: « L'insegnamento di Patologia generale importa un colloquio alla fine del 1° anno di corso, gli insegnamenti di Patologia speciale medica e metodologia clinica e di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica importano, alla fine del 1° anno di corso, un colloquio rispettivamente sulla propedeutica medica » e sulla « propedeutica chirurgica » è soppresso.

Art. 42. — E' soppresso il seguente periodo: « l'esame di Igiene deve precedere quello di Medicina del lavoro; gli esami di Clinica pediatrica e di Clinica ostetrica e ginecologica debbono precedere quelli delle Cliniche generali ».

Art. 45. — L'ultimo comma: « Degli argomenti dei temi orali viene pure data notizia, in forma di un breve riassunto scritto, a mezzo dell'ufficio di segreteria e almeno cinque giorni prima, ai membri della Commissione esaminatrice » è soppresso.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Geochimica;
Geologia storica;
Micropaleontologia.

L'insegnamento complementare di « Fisica terrestre e climatologia » muta denominazione in « Fisica terrestre ».

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Mineralogia applicata;
Geologia nucleare;
Geologia degli idrocarburi;
Rilevamento geologico con esercitazioni di campagna;
Geologia storica;

Nello stesso articolo, prima dell'ultimo comma, viene inserito il seguente comma relativo, alle propedeuticità nel corso di laurea in Scienze geologiche: « Lo studente del corso di laurea in Scienze geologiche deve superare l'esame di Istituzioni di matematica prima di quello di Fisica sperimentale; l'esame di Chimica generale inorganica con elementi di organica prima di quello di Mineralogia; l'esame di Mineralogia prima di quelli di Petrografia e geologia; l'esame di Geologia prima di quello di Geologia applicata; l'esame di Geografia fisica prima di quello di Geologia.

Art. 63. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Chimica farmaceutica applicata ».

Art. 64. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame dell'insegnamento biennale di « Fisiologia generale » sarà sostenuto alla fine dell'ultimo anno di insegnamento. Gli esami degli insegnamenti pluriennali di « Chimica farmaceutica e tossicologica » e di « Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica » dovranno essere sostenuti alla fine di ciascun anno di insegnamento delle predette discipline ».

Art. 65. — E' abrogato e sostituito dal seguente: Lo studente non potrà sostenere l'esame di « Fisiologia generale » se non ha superato l'esame di « Anatomia umana »; nè quello di « Chimica farmaceutica e tossicologica » senza aver superato gli esami di « Chimica generale ed inorganica » e di « Chimica organica »; nè quello di « Chimica biologica » senza aver superato gli esami di « Chimica generale inorganica » e di « Chimica organica »; nè quello di « Tecnica e legislazione farmaceutica » senza aver superato gli esami di « Chimica organica » e di « Chimica farmaceutica e tossicologica ».

Dopo l'art. 172 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Scienza dell'alimentazione, Farmacologia applicata, Gerontologia e Geriatria.

Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione

Art. 173. — La Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione ha quale scopo precipuo l'approfondimento delle conoscenze nei seguenti campi:

Fisiologia e igiene della nutrizione.
Chimica, igiene, produzione e conservazione degli alimenti.

Art. 174. — La Scuola ha sede presso l'Istituto di fisiologia umana.

Art. 175. — La Scuola ha la durata di due anni e conferisce il « diploma di specializzazione in Scienza dell'alimentazione ». Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di 20. L'ammissione è per esami.

Art. 176. — Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze biologiche, Scienze naturali, Farmacia, Chimica, Scienze agrarie.

Art. 177. — Sono materie d'insegnamento, corredate da esercitazioni, visite ad industrie alimentari, conferenze su argomenti speciali, le seguenti:

1° *Corso*:
1) Chimica degli alimenti;
2) Fisiologia dell'alimentazione I;
3) Tecniche igieniche alimentari;
4) Industrie alimentari I;
5) Geografia e statistica degli alimenti e dell'alimentazione;
6) Conservazione degli alimenti.

2° *Corso*:
7) Fisiologia dell'alimentazione II;
8) Industrie alimentari II;
9) Malattie da errata alimentazione e dietologia clinica.
10) Elementi di zootecnica;
11) Tossicologia alimentare e norme di legislazione alimentare.

Art. 178. — L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi; gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso; l'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve aver superato gli esami del primo anno.

Scuola di specializzazione in Farmacologia applicata

Art. 179. — La Scuola di specializzazione in Farmacologia applicata conferisce il diploma di specialista in Farmacologia applicata. La durata del corso è di anni 2; il numero dei posti disponibili per ogni anno è di 10. L'ammissione è per esami.

Art. 180. — La Scuola ha sede presso l'Istituto di farmacologia.

Art. 181. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in in Medicina e chirurgia; in Scienze biologiche, in Farmacia, in Medicina veterinaria ed in Chimica purchè abbiano superato durante il corso di studi gli esami di Fisiologia generale e di Farmacologia.

Art. 182. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1° *anno - Corsi annuali*:
1) Animali da esperimento;
2) Programmazione, esecuzione e valutazione statistica degli esperimenti;
3) Valutazione di tossicità acuta e cronica;

Corsi biennali:
4) Metodiche fisico-chimiche di valutazione della attività dei farmaci I;
5) Metodiche biologiche di valutazione delle attività dei farmaci I;
6) Inglese scientifico I.

2° *anno - Corsi annuali*:
1) Metodiche radioisotopiche;
2) Legislazione farmaceutica internazionale.

Corsi biennali:
3) Metodiche fisico-chimiche di valutazione della attività dei farmaci (2° corso);
4) Metodiche biologiche di valutazione della attività dei farmaci (2° corso);
5) Inglese scientifico (2° corso).

Tutti gli insegnamenti hanno un indirizzo eminentemente pratico e applicativo; la frequenza è obbligatoria.

Art. 183. — I corsi saranno integrati da lezioni di studiosi di chiara fama italiana e stranieri.

Art. 184. — L'esame di profitto su ogni materia di insegnamento si sosterrà alla fine dei singoli corsi, gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso. L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve aver superato gli esami del primo anno.

Scuola di specializzazione in Gerontologia e geriatria

Art. 185. — La Scuola ha sede presso l'Istituto di Clinica medica generale e terapia medica dell'Università e conferisce il diploma di specialista in Gerontologia e geriatria.

Art. 186. — Alla Scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. I posti annualmente disponibili sono 20. L'ammissione è per esami.

Art. 187. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1° *anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Biologia, fisiologia e patologia generale della senescenza;
2) Semeiotica e metodologia clinica;
3) Clinica medica generale della senescenza (biennale);

Insegnamenti complementari:

1) Radiologia;
2) Neuropsichiatria;
3) Igiene e profilassi.

2° *anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Clinica medica generale della senescenza (biennale);
2) Terapia medica ed elementi di farmacologia;
3) Geriatria sociale e assicurativa.

Insegnamenti complementari:

1) Dermatologia;
2) Oculistica;
3) Ginecologia.

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 188. — L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi; gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso.

Gli allievi del 1° anno, per essere ammessi al 2°, devono avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e devono aver superato gli esami delle materie fondamentali dello stesso. Alla fine del 2° anno gli allievi debbono sostenere gli esami delle materie fondamentali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 2364.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « L. Nobili », di Reggio Emilia.

N. 2364. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico industriale « L. Nobili » di Reggio Emilia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2365.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Marconi », di Scicli (Ragusa).

N. 2365. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Marconi », di Scicli (Ragusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1964, n. 88.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un immobile, sito in San Bona, frazione del comune di Treviso.

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad acquistare dalla signora Vianello Teresa, vedova Alverà, quale usufruttuaria parziale e dal dott. Alverà Luigi, quale proprietario per il prezzo di L. 303.010 (trecentotremiladieci) un appezzamento di terreno di metri quadrati 3439, sito in San Bona, frazione del comune di Treviso, come da atto a rogito dott. Leandro Biadene, in data 2 febbraio 1918, n. 713 di repertorio e n. 362 di raccolta, da destinarsi alla costruzione della sede del C.R.A.L. rionale di San Bona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 89.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gregorio, in zona Porta Aurea del comune di Agrigento.

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 25 gennaio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 27 giugno e 23 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gregorio, in zona Porta Aurea del comune di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 90.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Teresa, nel comune di Molfetta (Bari).

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in data 10 luglio 1960, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 1° maggio 1963 e 26 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Teresa, nel comune di Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 91.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione del territorio del beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Bisignano (Cosenza) alle Parrocchie limitrofe.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Marco e Bisignano in data 1° gennaio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione del territorio del beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Bisignano (Cosenza) alle Parrocchie limitrofe ed il beneficio parrocchiale predetto con lo stesso titolo viene trasferito nella Chiesa della Maternità di Maria Santissima, in località Valloneeupo di Acri (Cosenza) con nuova giurisdizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1964.

Determinazione dei contributi alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, posti a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 12, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12, lett. *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente i contributi alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, posti a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1956;

Ritenuta la necessità di confermare per gli anni successivi, fino a diversa disposizione, la determinazione delle misure dei contributi suddetti stabilite per l'anno 1956 con il citato decreto ministeriale 14 luglio 1956;

Decreta:

Le addizionali ai contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovute dalle imprese industriali ed agricole ai sensi dell'art. 12, lett. *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale concorso alle spese per il funzionamento dell'*Ispettorato del lavoro, sono confermate per* gli anni successivi nelle seguenti misure stabilite per l'anno 1956 con decreto ministeriale 14 luglio 1956;

a) per le imprese industriali, in ragione dell'1% dei premi, contributi ed accessori relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione delle industrie meccaniche e metallurgiche per le quali l'addizionale è ridotta allo 0,80%;

b) per le imprese agricole, in ragione dell'1,20% del contributo medio annuo di assicurazione riscosso nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato del lavoro.

Le addizionali di cui alla lettera *a*), che continueranno ad essere riscosse a carico delle imprese industriali dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, saranno versate dall'Istituto predetto, entro la fine del mese successivo al compimento di ogni trimestre alla Tesoreria provinciale di Roma, chiedendone l'imputazione nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato, per l'esercizio finanziario di competenza.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, appena effettuato il versamento, trasmetterà la relativa quietanza originale di Tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1964.

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Ritenuto opportuno emanare norme per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentita al riguardo la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 2.

La Commissione può deliberare di sentire in ordine alle questioni in discussione, il competente dirigente

dell'Ufficio di collocamento e il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro, o funzionari da loro delegati, invitandoli a prendere parte alle proprie riunioni.

La Commissione può convocare esperti perchè siano sentiti dalla Commissione sopra singoli problemi posti in discussione.

Art. 3.

Per la validità delle sedute della Commissione provinciale è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Qualora un membro non intervenga a tre riunioni consecutive della Commissione questa può contestare la assenza all'interessato. Se questi non fornisce esaurienti giustificazioni la Commissione può segnalare il caso al prefetto della Provincia.

Art. 5.

Per l'esame di particolari problemi, la Commissione può nominare nel suo seno un Comitato di studio con l'incarico di riferire sugli argomenti di cui sarà investito.

Art. 6.

La Commissione provinciale è convocata dal presidente mediante invito con indicazione dell'ordine del giorno, spedito ai membri almeno dieci giorni prima della data di convocazione della Commissione stessa.

Ove ragioni di urgenza lo giustifichino, la Commissione può essere convocata per telegramma con preavviso di almeno tre giorni.

Qualora la convocazione della Commissione, a mente dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407, sia stata richiesta da almeno tre dei suoi componenti, la riunione della Commissione dovrà aver luogo non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

All'inizio di ciascuna seduta è data lettura del verbale della riunione precedente per l'approvazione.

Art. 7.

La segreteria della Commissione provinciale cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori della Commissione stessa e in particolare la tenuta dei registri nei quali sono riportati i verbali delle riunioni della Commissione in argomento, nonchè il registro provinciale di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407.

La segreteria della Commissione provinciale provvede a riferire sulle questioni indicate nell'avviso di convocazione, a fornire ai membri, dietro loro richiesta, tutti i dati di cui sia in possesso, nonchè all'espletamento di ogni altro adempimento che si appalesi necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito in località San Giovannello del comune di Campobasso.

Con decreto n. 265, del 31 luglio 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito in località San Giovannello del comune di Campobasso, della superficie complessiva di ha. 2.24.21.

(2592)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Raffadali (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2595)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Borgetto (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.945.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2596)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Capaci (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.338.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2597)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1964, il comune di Francofonte (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2598)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Burgio (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2599)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Bivona (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2600)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Ustica (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.614.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2601)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Bisceglie (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 377.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2602)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Mola di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2603)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Monopoli (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2604)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Santeramo in Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2605)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Maddaloni (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2606)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Lanciano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2607)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Cesena (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2608)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Cassino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2609)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2610)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2611)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Martina Franca (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2612)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Cavarzere (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2613)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1964, registro n. 3, foglio n. 279, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1962 dal dott. Vittorio Pandolfini, domiciliato in Roma, via Monte Senario n. 98, avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Roma, con la quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un debito di L. 2.054.259, in applicazione dell'art. 14 delle leggi 12 aprile 1949, n. 149, ed 8 aprile 1952, n. 212.

(2651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 8

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2115/163292 mod. 241 D.P. — Data: 11 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe, notaio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 22.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2116/163293 mod. 241 D.P. — Data: 11 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe, notaio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3361 mod. 25-A D.P. — Data: 9 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Ingrassia Carmelo, nato a Centuripe il 3 gennaio 1909 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 mod. 241 D.P. — Data: 5 giugno 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Todaro Vittorio, nato a Palermo il 12 agosto 1940 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 902 mod. 241 D.P. — Data: 24 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Fontana Giuseppe, nato a Pianura il 19 gennaio 1932 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 921 mod. 241 D.P. — Data: 27 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Lerro Angelina, nata a Maddaloni il 6 marzo 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 922 mod. 241 D.P. — Data: 27 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Lerro Angelina, nata a Maddaloni il 6 marzo 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data: 6 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Milillo Anna Maria, nata a Giovinazzo il 20 gennaio 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(2162)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a tre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612, sul riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze risultano disponibili complessivamente tre posti e valutato il fabbisogno di personale nel ruolo della carriera ausiliaria;

Visto il verbale della seduta del Comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare dell'8 luglio 1963, nella quale il Comitato stesso ha deliberato di indire un concorso a tre posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto stesso;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a tre posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani, non appartenenti alla Repubblica;

2) compimento degli studi elementari (5a elementare);

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per quest'ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra). Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) sino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) sino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessati alla finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ferma restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per gli affari esteri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi, 4, Firenze, dovrà pervenire o essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo e data che, a cura dell'indicato Istituto, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che dànno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

La suddetta prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

Essa non si intenderà superata se i candidati avranno conseguito un voto inferiore ai sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e quello riportato nella prova pratica.

Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa del giorno dell'ora e dei locali in cui la predetta prova pratica avrà luogo.

Per sostenere la suddetta prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

I concorrenti che avranno superato la prova pratica dovranno presentare o far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per le elevazioni del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 5;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciata su carta da bollo da L. 200;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 300 autenticata da notaio;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1963

MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1964
Registro n. 206 Esteri, foglio n. 216. — ALLAMPRESE

(2424)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente il regolamento di esecuzione delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1825 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

Vista la deliberazione n. 7/167 del 9 giugno 1960, con la quale il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze ha espresso la necessità di provvedere alla copertura del posto di direttore della Stazione stessa mediante pubblico concorso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annesso al testo unico citato nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel

modo stabilito dall'art. 306, secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione dalla domanda di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - IV Coordinamento Divisione IX, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani e titoli di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali e le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono, il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampe e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi, particolare dei quali si occupa la suddetta Stazione sperimentale di selvicoltura.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4, anche se le domande e i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati e al rastrellamento di ordigni esplosivi, apposito certificato in carta bollata da L. 200 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 200 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Non è consentito di far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura di Tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati - in qualunque categoria rientri l'invalidità - produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14 n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 200 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare: certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 200.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 30

(2583)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957 n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visti il regolamento per il personale della Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso sarà attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi del l'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45;

1) Il limite massimo di età è elevato a 55 anni nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili.

2) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato.

B) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

C) Buona condotta morale e civile;

D) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

F) Essere in possesso della attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale, da accertarsi dalla Amministrazione mediante apposita visita.

Si prescinde dal titolo di studio.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno dopo il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 45° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno dei requisiti particolari previsti nella lettera A) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) a) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
b) nozioni di storia letteraria italiana;
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), lettere a) e b); la prova orale verterà su tutto il programma.

La prova pratica consisterà nell'applicazione dei sistemi elettorali con calcolatrici convenzionali, in uso presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automibilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10 sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 45°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 45° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno dei requisiti particolari previsti nella lettera *A*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 14 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*) e *f*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva della Amministrazione Civile dell'Interno ed è ad essi attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Il trattamento economico netto mensile è il seguente:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	6.796
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 25 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	65.820

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la sezione I della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente dcreto.

Roma, addì 15 gennaio 1964

p. *Il Ministro*
Il Direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1964
registro n. 5, *foglio n.* 149.

(2354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso speciale per esami per un posto di vice economo nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale di arte drammatica, da destinare al Conservatorio di musica di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 928;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto l'art. 5 della legge 13 giugno 1962, n. 819;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37, foglio n. 35 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1963, n. 177), con il quale è stato bandito un concorso per esami a un posto di vice-economo nel Conservatorio di musica di Bolzano;

Considerato che, entro i termini stabiliti dall'art. 4 del bando di concorso nessuna domanda di aspiranti risulta pervenuta;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperta, per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso speciale per esami a un posto di vice-economo nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Accademia di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica, da destinare al Conservatorio di musica di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 4 luglio 1963.

Art. 2.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso, per i mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate, è elevato a 55 anni di età, a norma della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso (citato decreto ministeriale 15 marzo 1963) che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1964
Registro n. 16, *foglio n.* 350

(2635)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Dichiarazione di diserzione del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 146, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca;

Vista la lettera raccomandata con r. r. n. 6463/8/13/C del 15 ottobre 1963, con la quale è stato comunicato al dott. Ennio Biasin, unico candidato del concorso suddetto, il diario delle prove scritte;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso dai quali risulta che il dott. Biasin non si è presentato per sostenere le prove scritte di esame;

Decreta:

Il concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961, è dichiarato definito con esito negativo per mancanza di candidati alle prove scritte di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
Registro n. 1 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 137. — MAUCERI

(2584)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1308 del 15 marzo 1963, con cui è stato indetto il pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti, nella provincia di Messina, al 30 novembre 1962;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni da parte dell'Ordine dei medici e da parte dei Comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:
Rizzo dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Romeo prof. Filippo, direttore della clinica medica dell'Università di Messina;
Melina prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale Margherita;
Crupi dott. Lelio, medico condotto.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Ugo Muscolino, direttore di sezione dell'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 1° marzo 1964

(2570) *Il medico provinciale*: GIUSTOLISI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Rimini.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1998 in data 30 ottobre 1963, con cui è stato bandito il concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Rimini;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Vista la designazione del Comune interessato nonchè quella dell'Ordine dei veterinari della provincia di Forlì;
Vista la nota n. 949 in data 26 febbraio 1964, del prefetto di Forlì;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Rimini è costituita come appresso:

Presidente:
Saladino dott. Guido, vice prefetto vicario.

Componenti:
Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Cancellieri dott. Decio, veterinario provinciale di Forlì;
Miege dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:
Valsecchi dott. Antonio, consigliere di prefettura di Forlì.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì e di questo Ufficio.

Forlì, addì 28 febbraio 1964

(2466) *Il veterinario provinciale*: CANCELLIERI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.